

Scheda 6.8

Natura - Legge dello Stato

Titolo - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (artt. 10, 16 e 23 - Aziende agri-turistico-venatorie)

Estremi - Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Pubblicazione - Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992 - Supplemento Ordinario n. 41

Settore tematico - Agriturismo: attività ricreative e culturali

Categoria - Norma quadro

Sintesi del contenuto - Gli articoli 10, 16 e 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuiscono, fra l'altro, ai piani faunistico-venatori regionali la possibilità di individuare i territori da destinare alla costituzione di aziende agri-turistico-venatorie nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. Tali aziende sono soggette al versamento di una tassa di concessione regionale.

Collegamento al testo - Ricerca su www.normattiva.it/ricerca/semplice